

**SENTENZA C. COST. N.328 DEL 09 OTTOBRE 2006**

Impatto sulla ripartizione delle competenze  
Stato – Regioni

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI	<b>Decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2004</b> <i>(Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie)</i> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2004
MATERIA	<i>Formazione professionale</i>
LIMITI VIOLATI	<b>D.P.R. 31 agosto 1972, n.670</b> <i>(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Art. 8, numero 1) e numero 29)</b></li><li>• <b>Art. 9 numero 10)</b></li><li>• <b>Relative norme d'attuazione</b></li></ul> <b>Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n.266</b> <i>(Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi Statali eleggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Artt. 2 e 4</b></li></ul> <b>Costituzione</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Art.117, commi terzo, quarto e sesto</b></li><li>• <b>Art.118</b></li></ul> <b>Legge costituzionale 19 ottobre 2001,n.3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Art.10</b></li></ul> <b>Principi di leale collaborazione e di certezza normativa</b>

RICORRENTE	Provincia autonoma di Trento
RESISTENTE	Stato
DECISIONE	<p>La Corte ha ritenuto <b>fondato il ricorso ed ha annullato il decreto impugnato</b>. Nella fattispecie il Ministro della salute ha esercitato un potere diverso ( <b>per soggetto e per oggetto</b>) da quello disciplinato dalla norma supposta come base legislativa del decreto.</p> <p>Infatti, l'art.16-ter attribuisce ad un'apposita <b>Commissione nazionale</b> il compito di <b>definire i requisiti per l'accreditamento</b> delle società scientifiche ... <b>che svolgono attività formativa</b> e di procedere alla <b>verifica della permanenza degli stessi requisiti</b>. <b>Mentre, attraverso il decreto impugnato, è il Ministro della salute ad esercitare illegittimamente il potere.</b></p> <p>Inoltre nel decreto impugnato è presente un <b>diverso oggetto</b>, in quanto <b>il suo dettato non è rivolto soltanto all'attività di aggiornamento professionale, ma anche all'attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie.</b></p>

<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Il decreto impugnato incide su più materie che rientrano nella sfera di competenza della provincia autonoma di Trento.</p> <p>In particolare, lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige attribuisce alla provincia di Trento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>competenza legislativa primaria in materia di “addestramento e formazione professionale”</b> (art.8, numero 29);</li> <li>• la <b>competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera</b> (art.9, numero 10).</li> </ul> <p>Inoltre, l’art.16 dispone che <i>“nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative [...] sono esercitate rispettivamente dalla regione o dalla provincia”</i>.</p> <p>Tuttavia, a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, l’art.117 e l’art.118 delineano un’autonomia più ampia di quella prevista dallo statuto ancorché speciale e <b>applicabile, ai sensi dell’art.10 (L. cost 3/01), alle province autonome.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>“formazione professionale”</b> è, infatti, materia <b>ricongiungibile alla competenza residuale delle Regioni (quarto comma)</b>, soggetta ai <b>limiti generali</b> stabiliti dal primo comma dell’art. 117 della Costituzione, fra i quali <b>non vi è, ad esempio, quello delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 274 del 2003), né quello dell’interesse nazionale, indicati dallo statuto speciale;</b></li> <li>• La <b>“sanità”</b>, d’altro canto, è <b>ripartita</b> fra       <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>“Tutela della salute”</b>, materia di competenza regionale concorrente(terzo comma), la quale deve essere intesa come &lt;&lt;assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera&gt;&gt; (<b>sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005</b>),</li> <li>• <b>“Organizzazione sanitaria”</b>, materia di competenza regionale concorrente in cui le Regioni possono adottare &lt;&lt;<b>una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale</b>&gt;&gt; (<b>sentenza n. 510 del 2002</b>).</li> </ul> </li> </ul>
--	--